



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 17 del 20 ottobre 2025

Oggetto: DINIEGO istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 259/2003 inerente alla realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società Iliad Italia S.p.A. in **via Guantai a Nazareth n. 1**, quartiere Chiaiano, in area censita al NCT al foglio 48 particella 99 - NCEU Sez. CHA foglio 10 particella 13 sub 11.



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 284615 del 03/04/2023 (Id. Suap n. 13970161009-20022023-1438), la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato istanza per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni in **via Guantai a Nazareth n. 1**, quartiere Chiaiano, in area censita al NCT al foglio 48 particella 99 - NCEU Sez. CHA foglio 10 particella 13 sub 11, e contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- il proponente, ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC, all'ENAC ed alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, soggetti coinvolti nel procedimento.
- nell'ambito dell'istruttoria di competenza, con nota trasmessa tramite piattaforma informatica con prot. n. 340845 del 21/04/2023, lo scrivente servizio ha chiesto alla società proponente integrazioni documentali;
- la società Iliad Italia S.p.A ha trasmesso la documentazione integrativa acquisita tramite piattaforma informatica con prot. n. 366626 del 03/05/2023;
- con nota prot. n. 418115 del 18/05/2023 lo scrivente servizio ha chiesto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio (Clp), in merito all'autorizzazione paesaggistica;
- con prot. n. 464904 del 06/06/2023, lo scrivente servizio ha acquisito la nota n. 69/2023 con la quale la Clp ha chiesto integrazioni documentali;
- con nota prot. n. 497192 del 15/06/2023 lo scrivente servizio ha inoltrato alla società Iliad la richiesta di integrazione della Clp di cui alla nota n. 69/2023;
- con nota prot. n. 44224 del 10/07/2023, acquisita al protocollo in pari data con n. 566093, l'ARPAC ha comunicato il parere tecnico non favorevole;
- in mancanza di riscontro alla richiesta di integrazione di cui alla suddetta nota prot. n. 497192 del 15/06/2023 e visto il parere non favorevole dell'ARPAC n. 44224/2023, con nota prot. n. 730469 del 13/09/2023, lo scrivente servizio ha comunicato alla società Iliad Italia S.p.A. il preavviso di valutazione negativa, ai sensi degli art. 10 bis L. 241/1990, dell'istanza di autorizzazione;
- con la documentazione acquisita con prot. n. 756695 del 22/09/2023, la società Iliad Italia S.p.A. ha proposto una diversa soluzione progettuale, in riscontro alla richiesta di integrazione della Clp di cui alla nota della Commissione n. 69/2023;
- con p.e.c. del 22/09/2023, pervenuta per conoscenza ed acquisita al protocollo in pari data con n. 757740, la società proponente ha trasmesso all'ARPAC una nuova configurazione radioelettrica dell'impianto, chiedendo di esprimere il parere di competenza;
- con nota prot. n. 63214 del 16/10/2023, acquisita al protocollo in pari data con n. 826800, l'ARPAC ha comunicato il parere tecnico favorevole;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- acquisito anche il parere favorevole dell'ARPAC ottenuto a seguito di riconfigurazione radioelettrica dell'impianto, con nota prot. n. 830492 del 16/10/2023 lo scrivente servizio ha inoltrato alla Clp la documentazione acquisita con prot. n. 756695 del 22/09/2023;
- con nota prot. n. 853378 del 23/10/2023 lo scrivente servizio ha acquisito il parere contrario della Clp n. 131/2023;
- con nota prot. n. 860026 del 25/10/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c. 6 del D.P.R. 31/2017 e dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., lo scrivente servizio ha comunicato alla società Iliad Italia S.p.A. il preavviso di valutazione negativa della domanda di autorizzazione paesaggistica;
- con p.e.c. del 02/11/2023, acquisita al protocollo in pari data con n. 888224, la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato osservazioni in riscontro alla suddetta comunicazione;
- con nota prot. n. 900825 del 07/11/2023 lo scrivente servizio ha inoltrato alla Clp le osservazioni di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 946275 del 20/11/2023 lo scrivente servizio ha acquisito il secondo parere contrario della Clp n. 141/2023;
- con nota prot. n. 233567 del 12/03/2024, lo scrivente servizio ha trasmesso il diniego dell'autorizzazione paesaggistica n. 1 del 12/03/2024;
- con nota prot. n. 240655 del 14/03/2024 lo scrivente servizio ha rigettato l'istanza di autorizzazione ex art. 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i.

Premesso altresì che:

- il TAR Campania sez. VII, con sentenza 4035/24, ha accolto il ricorso proposto dalla Iliad Italia S.p.A. contro il comune di Napoli per l'annullamento dei suddetti provvedimenti di diniego;
- con nota prot. n. 623089 del 11/07/2024 lo scrivente servizio ha chiesto alla Clp di esprimere nuovo parere sul progetto già trasmesso con PG/2023/0418115 del 18/05/2023 e successiva modifica trasmessa con PG/2023/0830492 del 16/10/2023, giusta sentenza TAR Campania sez. VII 4035/24 di accoglimento del ricorso numero di registro generale 2410 del 2024;
- con prot. n. 669339 del 29/07/2024 lo scrivente servizio ha acquisito la nota prot. n. 175 del 25/07/2024 con la quale la Clp *“rinvia all'ufficio affinché acquisisca una diversa soluzione progettuale che contempli l'ipotesi di ricollocazione dell'impianto radio base in altro sito o che venga ridimensionato drasticamente e posizionato in maniera meno visibile ed impattante. L'attuale impianto così come collocato risulta significativamente impattante in un contesto quello del parco delle colline di particolare pregio paesaggistico”*;
- con nota prot. n. 682586 del 01/08/2024 lo scrivente servizio ha chiesto alla società Iliad Italia S.p.A., in ottemperanza alle indicazioni della Clp, di valutare la possibilità di installare l'impianto radioelettrico in altra posizione non visibile o parzialmente visibile da spazi pubblici e belvedere e/o di prevedere opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'opera;
- con p.e.c. del 10/09/2024, acquisita al protocollo in pari data con n. 765999, la società Iliad Italia S.p.A. ha evidenziato che *“la nota del 1° agosto u.s. trasmessa dal Comune di Napoli si pone in palese contrasto con la suddetta pronuncia del TAR poiché, senza in alcun modo svolgere il necessario riesame dell'istanza di Iliad alla luce delle statuizioni del Giudice Amministrativo, si*



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

è limitata a chiedere a Iliad di (i) ricollocare l'impianto in un altro sito o (ii) di ridimensionarlo drasticamente, posizionandolo in modo "meno visibile ed impattante". Tale richiesta di delocalizzazione, com'è evidente, non è in alcun modo coerente con quanto statuito dal TAR, dal momento che, di fatto, ignora l'accertato difetto di istruttoria e di motivazione (senza in alcun modo colmarne il relativo vizio), e continua a omettere qualsiasi valutazione in merito alle misure di mitigazione già proposte da Iliad";

- con nota prot. n. 833203 del 30/09/2024, l'Avvocatura Comunale ha comunicato che in data 27/09/24 ha provveduto a notificare e a depositare appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 4035/24 del 28/06/2024;
- con nota prot. n. 946226 del 04/11/2024, l'Avvocatura Comunale ha reso noto che in data 30/10/2024 la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato ricorso al TAR Campania per l'ottemperanza alla sentenza;
- con nota prot. n. 966631 del 08/11/2024 lo scrivente servizio ha chiesto alla Clp di esprimersi sul progetto *de quo* già trasmesso con nota prot. n. 830492 del 16/10/2023, alla luce delle suddette osservazioni del proponente;
- con prot. n. 1019526 del 25/11/2024 lo scrivente servizio ha acquisito la nota prot. n. 256 del 21/11/2024 con la quale la Clp *"parere negativo, poiché l'attuale proposta progettuale risulta significativamente impattante in un contesto, quale quello del Parco delle Colline, di particolare pregio paesaggistico. L'intervento proposto assume il ruolo di detrattore paesaggistico per la sua ubicazione e dimensione in quanto risulta visibile da interessanti punti di vista. Inoltre il progetto, relativamente ai vincoli che insistono sull'area, non risulta compatibile con i valori paesaggistici da tutelare. Si suggerisce di individuare altra collocazione ed in particolare la coubicazione dell'impianto di progetto proposto sugli impianti radio-base già esistenti ed oggetto di precedenti autorizzazioni paesaggistiche (rilasciate nel 2005 e nel 2016) "*;
- con nota prot. n. 1093446 del 17/12/2024 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso la sentenza n. 10086/24, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di questa Amministrazione avverso alla sentenza del TAR Campania n. 4035/2024;
- con nota prot. n. 24580 del 10/01/2025 lo scrivente servizio ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c. 6 decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 e dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 che sussistono le condizioni per una valutazione negativa dell'intervento in parola ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- con nota acquisita al prot. con n. 0074282 del 27/01/2025, la società Iliad Italia S.p.A. ha riscontrato in merito ai già menzionai motivi ostativi.

Considerato che, alla luce del procedimento istruttorio richiamato in premessa, con nota prot. n. 102630 del 03/02/2025 lo scrivente servizio ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la proposta di autorizzazione paesaggistica con le seguenti prescrizioni:

- l'impianto raggiunga un'altezza massima pari a 3 metri, in analogia all'impianto Wind esistente posizionato al lato opposto dell'edificio, e venga arretrata di 3 metri dal fronte principale e di almeno 2 metri da quello laterale in modo da mantenere l'assialità prospettica rispetto all'antenna Wind esistente;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- gli apparati vengano posizionati lungo l'asse longitudinale del tetto, opportunamente distanziati dal perimetro dell'edificio oppure accostati al torrino scale.

Considerato altresì che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 144570 del 14/02/2025 dello scrivente servizio, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- con nota prot. n. 2855-P del 19/02/2025, acquisita al protocollo in pari data con n. 159835, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha trasmesso richiesta di integrazione documentale;
- con nota prot. n. 60 del 17/02/2025, acquisita al protocollo in data 20/02/2025 con n. 163130, l'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli ha comunicato di restare in attesa del parere della competente Soprintendenza;
- con nota prot. n. 174543 del 24/02/2025, la Municipalità 8 ha trasmesso il parere di competenza;
- con nota prot. n. 270258 del 24/03/2025, il Servizio Pianificazione urbanistica generale e attuativa ha trasmesso il parere di competenza;
- con nota prot. n. 519370 del 06/06/2025, lo scrivente servizio ha chiesto alla società Iliad Italia S.p.A. di comunicare se avesse riscontrato la richiesta di integrazione della Soprintendenza, di cui alla nota prot. n. 2855-P del 19/02/2025;
- con p.e.c. del 13/06/2025, acquisita al protocollo in data 16/06/2025 con n. 540856, la società Iliad Italia S.p.A. ha trasmesso allo scrivente servizio ed alla Soprintendenza documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 615401 del 08/07/2025, lo scrivente servizio ha trasmesso ai Servizi ed alle Amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi la documentazione integrativa acquisita con prot. n. 540856 del 16/06/2025.

Vista la sentenza n. 5441/2025, notificata a questa Amministrazione a mezzo p.e.c. in data 23/07/2025, con la quale il TAR Campania accoglie, nei termini, il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. VII, n. 4035/2024 e, per l'effetto:

- ordina al Comune di Napoli di provvedere nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione, alla definizione del procedimento ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003.

Considerato che, con nota prot. n. 675681 del 25/07/2025, lo scrivente servizio ha sollecitato i Servizi e le Amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi a riscontrare la citata nota prot. n. 615401 del 08/07/2025.

Dato atto del parere favorevole della Soprintendenza di cui alla prot. 13215-P del 28/07/2025, acquisito al protocollo in data 29/07/2025 con n. 681767, **subordinato alle seguenti ulteriori prescrizioni:**

1. dovrà essere trasmesso prima del rilascio finale dell'autorizzazione paesaggistica comprova dell'impossibilità di co-siting con i restanti operatori presenti sul terrazzo; questa Soprintendenza



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

avrà cura di dare riscontro, rendendo valide le prescrizioni nr. 2 e 3;

2. al fine di dissimulare e mitigare l'impatto dell'impianto, quest'ultimo non potrà superare l'altezza massima del torrino presente e dovrà a questo essere accostato e prenderne le caratteristiche di coloritura, nel rispetto dei 3,0 mt dal fronte principale e di almeno 2,0 mt dal fronte laterale;

3. non verrà installato alcun sistema di grillage;

Dato atto, infine, che:

- con nota prot. n. 708698 del 06/08/2025, lo scrivente servizio ha chiesto alla società Iliad Italia S.p.A. di trasmettere, entro 30 giorni, documentazione integrativa al fine di ottemperare alle ulteriori prescrizioni della Soprintendenza di cui alla suddetta nota prot. 13215-P del 28/07/2025

- la società Iliad Italia S.p.A., con nota acquisita tramite piattaforma informatica con prot. n. 773010 del 04/09/2025, con la quale la società Iliad Italia S.p.A. ha chiesto la proroga di 60 giorni per riscontrare la richiesta di integrazione richiamata al punto precedente.

Ritenuto che la richiesta di proroga non risulta assentibile, alla luce della sentenza n. 5441/2025 con la quale il TAR Campania ha ordinato al Comune di Napoli "di provvedere nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione, alla definizione del procedimento ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003", e, pertanto, con nota prot. n. 879537 del 01/10/2025 lo scrivente servizio, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., ha comunicato che:

- *esistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per mancata ottemperanza alla prescrizione del parere della Soprintendenza, che subordinava la validità dello stesso alla trasmissione della "comprova dell'impossibilità di co-siting con i restanti operatori presenti sul terrazzo";*
- *esistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i. acquisita tramite piattaforma informatica con prot. n. 284615 del 03/04/2023 (Id. pratica Suap n. 13970161009-20022023-1438), e successive modifiche e integrazioni, inerente alla realizzazione di un impianto radioelettrico in Via Guantai a Nazareth n. 1. Cod. NA80131_007;*
- *sarà adottato un provvedimento di diniego, salvo l'esame delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della presente nota.*

Vista la p.e.c. del 10/10/2025, acquisita al protocollo in data 13/10/2025 con n. 918532, con la quale la società Iliad Italia S.p.A. ha chiesto la proroga di 10 giorni per riscontrare la comunicazione di motivi ostativi.

Ribadito che lo scrivente servizio deve concludere il procedimento di competenza entro il 21 ottobre 2025, alla luce della sentenza del TAR Campania n. 5441/2025.

Dato atto che, con disposizione dirigenziale 1072I_AP/2025/129 del 17/10/2025 (rep. n. DISP/2025/0009593), lo scrivente servizio ha trasmesso il diniego dell'autorizzazione paesaggistica n. 6 del 17/10/2025.

Valutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis comma 5 L. 241/1990, che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è necessario ai fini dell'autorizzazione dell'impianto e, pertanto, il



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

diniego dell'autorizzazione paesaggistica costituisce il presupposto per il rigetto dell'istanza unica ex art. 44 D.lgs 259/2003.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di rigetto dell'istanza unica ex art. 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i., acquisita con prot. n. 284615 del 03/04/2023 (Id. pratica Suap n. 13970161009-20022023-1438).

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi

DISPONE

1. **IL DINIEGO** dell'istanza unica *ex art.* 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i., acquisita con prot. n. 284615 del 03/04/2023 (Id. pratica Suap n. 13970161009-20022023-1438) inerente alla realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società Iliad Italia S.p.A. in **via Guantai a Nazareth n. 1**, quartiere Chiaiano, in area censita al NCT al foglio 48 particella 99 - NCEU Sez. CHA foglio 10 particella 13 sub 11.
2. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
3. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
4. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La Dirigente
arch. Giuliana Vespere

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I DOCUMENTI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.